

STATUTO
della
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-GERMANICA
/
DEUTSCH-ITALIENISCHE HANDELSKAMMER

I. PRINCIPI

Articolo 1

Disposizioni generali

1. La Camera di Commercio Italo-Germanica/Deutsch-Italienische Handelskammer è stata costituita in base alla legge italiana (articoli 14 e seguenti del Codice Civile). La Camera è una camera di commercio estera riconosciuta dal Deutscher Industrie- und Handelskammertag (di seguito per brevità denominato "DIHK") e iscritta presso l'Albo delle Camere di Commercio Italo-Estere o Estere in Italia.
2. La Camera è denominata
 - in lingua italiana: Camera di Commercio Italo-Germanica, in forma abbreviata Camera
 - in lingua tedesca: Deutsch-Italienische Handelskammer, in forma abbreviata Kammer (oppure: AHK Italien)
3. La Camera è dotata di personalità giuridica.
4. La sede della Camera è a Milano. Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.
5. Le lingue utilizzate dalla Camera sono l'italiano ed il tedesco.
6. La Camera ha un sigillo conforme ad un modello approvato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Gli organi della Camera sono l'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Consigliere Delegato, il Collegio dei Revisori. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire un comitato consultivo e/o commissioni.

Articolo 2

Scopo e finalità

1. La Camera ha il compito di promuovere le relazioni commerciali ed economiche tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana e di salvaguardare e fare propri sia gli interessi dell'economia tedesca in Italia, sia quelli dell'economia italiana in Germania. Questi compiti ed interessi comprendono anche la formazione professionale ed i corsi di aggiornamento, le esposizioni fieristiche, il settore dell'ambiente nonché la promozione del turismo.
2. Per il raggiungimento dello scopo indicato al comma 1, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge, la Camera potrà:
 - a) svolgere attività informativa e fornire consulenze, in particolare mediante la redazione di pareri, analisi di mercato e relazioni;
 - b) svolgere attività di promozione e collegamento, curando e sviluppando relazioni d'affari tra imprese di entrambi gli Stati;
 - c) avviare e seguire contatti tra i settori dell'economia interessati appartenenti ad entrambi gli Stati;
 - d) seguire gli interessi economici delle persone operanti nei rapporti economici presso le sedi governative germaniche e italiane, enti pubblici ed Autorità;
 - e) provvedere alla raccolta e divulgazione tramite pubblicazioni (ad esempio lettere circolari, relazioni annuali, note od altre pubblicazioni) di informazioni relative alla situazione economica nella Repubblica Federale di Germania e nella Repubblica Italiana, relative allo stato ed allo sviluppo di situazioni politico-commerciali e di economia politica;
 - f) curare l'organizzazione di manifestazioni ed eventi quali conferenze stampa, seminari d'informazione, simposi e tavole rotonde, nonché la partecipazione ad eventi di tale tipo, purché inerenti allo scopo riportato nel presente statuto;
 - g) effettuare l'analisi delle possibilità di commercializzazione, approvvigionamento ed investimento in entrambi gli Stati;

- h) operare per la composizione di controversie tra soggetti partecipanti alle relazioni commerciali ed economiche bilaterali;
 - i) svolgere ogni ulteriore attività consentita dalla legge, utile alla realizzazione dello scopo statutario riportato al comma 1.
3. La Camera può avvalersi, per svolgere alcune delle predette iniziative, anche di enti o società controllate o collegate o rivolgersi a terzi di specifica competenza, anche al fine di tener meglio distinta la propria attività istituzionale non lucrativa dalle iniziative che, assumendo un certo rilievo dimensionale ed organizzativo, oppure concretizzando servizi indirizzati a singole imprese, a fronte di corrispettivi, siano potenzialmente qualificabili come economiche.
 4. La Camera svolge la sua attività in stretta collaborazione e coordinamento con il DIHK nonché con istituzioni ed autorità di entrambi gli Stati che possano rivelarsi importanti per la cooperazione.
 5. La Camera si astiene da qualsiasi attività che, sulla base di particolari disposizioni di legge, è riservata ai partiti ed ai movimenti politici nonché da qualsiasi attività con finalità ideologiche.

Articolo 3

Mezzi finanziari e patrimonio

1. La Camera è un'organizzazione senza fini di lucro. I ricavi dell'attività sono destinati a coprire i costi camerali e utilizzati per il raggiungimento dello scopo e delle finalità della Camera, come stabiliti in questo statuto. I mezzi finanziari ed il patrimonio della Camera possono essere utilizzati solo per l'esercizio delle attività e dei compiti della Camera descritti nello statuto. In tale contesto dovranno essere tenuti in considerazione i principi di economicità.
2. I mezzi finanziari utilizzabili dalla Camera per lo svolgimento dei propri compiti consistono in:
 - contributi associativi

- corrispettivi per le prestazioni di servizi
 - interessi e ricavi da investimenti patrimoniali della Camera, inclusi utili e proventi da eventuali partecipazioni societarie
 - fondi ricevuti a titolo gratuito
 - altre sovvenzioni.
3. La Camera opera in base ad un preventivo annuale e deve tenere le registrazioni e le documentazioni contabili previste dalla normativa in vigore.
 4. Il Consiglio di Amministrazione dispone del patrimonio della Camera. Ha la facoltà di delegare questo compito, parzialmente o totalmente, al Consigliere Delegato. I fondi o le sovvenzioni ricevuti dalla Camera con una specifica destinazione dovranno essere utilizzati solo nell'ambito della destinazione indicata. Il singolo socio non ha diritti sul patrimonio della Camera.
 5. Il patrimonio risultante al netto della liquidazione della Camera ai sensi dell'articolo 26 e dopo il ripianamento dei debiti e che non sia destinato a particolari scopi, verrà destinato, su proposta del DIHK ed a seguito di una decisione dell'Assemblea Generale straordinaria dei soci, ad un ente con compiti uguali o simili oppure ad altri istituzioni aventi come scopo la promozione di rapporti economici tra la Germania e l'Italia.

Articolo 4

Responsabilità

1. La Camera risponde dei propri debiti esclusivamente con il proprio patrimonio. Per i debiti nei confronti di terzi è esclusa qualsiasi responsabilità personale di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o dei singoli soci della Camera.
2. Per le risorse di terzi affidate alla Camera, sarà tenuto un particolare registro cassa. Tali somme saranno versate su appositi conti bancari.
3. La responsabilità nei confronti della Camera dei membri del Consiglio di Amministrazione non titolari di specifiche funzioni gestionali è limitata al dolo o alla colpa grave. La responsabilità nei confronti della Camera degli altri membri degli organi della stessa non è soggetta a limitazioni: in ogni caso le attribuzioni o funzioni

in concreto attribuite ad uno o più amministratori o ad un comitato non comportano la responsabilità solidale degli altri amministratori nell'ipotesi di inosservanza dei doveri inerenti ai poteri o funzioni delegate in via esclusiva.

4. Si applica in ogni caso, in ipotesi di atti deliberati dal Consiglio, l'articolo 18 del codice civile.

II. SOCI

Articolo 5

Tipologia di soci

1. La Camera può avere:
 - soci ordinari
 - soci onorari
2. I soci ordinari possono essere persone fisiche o giuridiche, società o altri enti con sede, residenza o domicilio nella Repubblica Federale di Germania o nella Repubblica Italiana o in paesi terzi, partecipanti alle relazioni economiche tra la Germania e l'Italia.
3. Alle personalità che si sono particolarmente distinte nella promozione delle relazioni economiche tra la Germania e l'Italia e nella realizzazione degli altri scopi della Camera, l'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti e rappresentati, potrà conferire la qualifica di socio onorario.

Articolo 6

Acquisizione della qualità di socio

1. L'associazione alla Camera decorre dalla ricezione della delibera di accoglimento della domanda di adesione. Non esiste alcun diritto all'accoglimento di tale domanda. I collaboratori della Camera non possono diventare soci della stessa.

2. L'associazione richiede la previa presentazione di domanda scritta di adesione. Con la domanda, il candidato dichiara di accettare lo statuto della Camera in caso di sua associazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione decide a sua discrezione in merito all'accoglimento delle domande di associazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare questa decisione al Consigliere Delegato. L'esito dovrà essere comunicato per iscritto all'istante. Non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione.

Articolo 7

Cessazione della qualità di socio

1. Il rapporto associativo cessa in caso di morte, scioglimento, recesso, decadenza o esclusione del socio.
2. Il recesso dalla Camera è possibile solo con effetto dalla fine di un esercizio sociale. Il recesso deve essere dichiarato al Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente mediante comunicazione scritta da inviare almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione può rinunciare all'osservanza del termine di preavviso qualora i motivi del recesso siano ritenuti giustificati. La dichiarazione di recesso non influisce sui diritti/doveri del socio fino alla fine dell'esercizio nel corso del quale è stata resa tale dichiarazione.
3. In caso di mancato pagamento del contributo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, la Camera procederà a formali solleciti tramite modalità che ne attestino la ricezione. Se, dopo il secondo sollecito, un socio non ottempererà al pagamento del contributo annuale entro un mese dalla ricezione del sollecito, la Camera procederà ad un terzo e ultimo sollecito: il socio decadrà automaticamente dalla sua qualità allo scadere del terzo mese successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il terzo sollecito.
4. In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione può escludere un socio con decisione presa a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Per giusta causa s'intende una grave violazione degli interessi e delle finalità della Camera, una

violazione colposa o dolosa delle disposizioni statutarie ed in generale un comportamento disonorevole, tale da poter nuocere al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera.

Alla notizia di eventuali motivi che potrebbero comportare l'esclusione di un socio il Presidente della Camera deve senza indugio e per iscritto invitare il socio a fornire spiegazioni in un congruo termine. Scaduto il termine, il Presidente della Camera trasmette con lettera raccomandata al socio interessato la decisione del Consiglio di Amministrazione in merito all'esclusione, inviandola all'ultimo indirizzo comunicato alla Camera dal socio interessato. L'esclusione ha effetto a decorrere dal momento dell'invio della comunicazione della decisione.

Il venir meno della qualità di socio non dà diritto al rimborso dei contributi versati, inclusi quelli relativi all'esercizio in corso, né conferisce diritti sul patrimonio della Camera.

Articolo 8

Diritti dei soci

1. I soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee generali, di presentare istanze e di esercitare il diritto di voto secondo quanto previsto dal presente statuto.
2. La partecipazione paritaria dei soci e la sovranità dell'assemblea sono garantite sia tramite il principio del voto singolo e il principio maggioritario, sia tramite il diritto di esprimere in sede assembleare il proprio assenso circa la nomina per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Consigliere Delegato.
3. I soci in regola con i versamenti del contributo annuale dispongono di un voto all'assemblea generale. Le persone giuridiche e le altre entità esercitano il loro diritto di voto tramite i loro rappresentanti legali oppure tramite altre persone fornite di idonea procura.
4. Il diritto di voto può essere delegato ad un altro socio ordinario mediante delega scritta. Ciascun socio non potrà esprimere più di cinque dichiarazioni di voto (inclusa la propria).

5. Le deleghe devono essere presentate al Consigliere Delegato o a chi lo sostituisce prima dell'inizio dell'assemblea generale.
6. I soci hanno diritto ad essere assistiti ed a ricevere consulenze dalla Camera per tutte le questioni inerenti gli scopi e le finalità della Camera. Le prestazioni di servizi della Camera, comprese le sue pubblicazioni, sono di regola a disposizione dei soci a prezzi agevolati ed, in casi eccezionali stabiliti dal Consigliere Delegato, sono fornite a titolo gratuito. I rapporti con i soci che svolgono un'attività simile a quella svolta direttamente o indirettamente dalla Camera sono soggetti ad una particolare regolamentazione stabilita caso per caso dal Consigliere Delegato. Le spese sostenute dalla Camera dovranno essere rimborsate separatamente. In base all'articolo 18 del presente statuto, il Consigliere Delegato stabilisce il tariffario dei diritti dei servizi resi dalla Camera o per suo conto.

Articolo 9

Obblighi dei soci

1. I soci assistono la Camera nel raggiungimento dei suoi obiettivi e nello svolgimento dei suoi compiti. I soci si impegnano a rispettare lo statuto e le delibere degli organi camerali.
2. I soci devono versare il contributo annuale nella misura periodicamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione o, per sua delega, dal Consigliere Delegato. I soci onorari sono esentati dall'obbligo di versare il contributo. Il contributo annuale diviene esigibile all'inizio di ogni esercizio e può essere anche pagato ratealmente, secondo quanto stabilito dal Consigliere Delegato.

III. ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 10

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo supremo della Camera.

Articolo 11

Assemblea Generale ordinaria

1. L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno a Milano, entro il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. All'Assemblea Generale ordinaria spettano in particolare i seguenti compiti:
 - a) Nomina del Presidente della Camera;
 - b) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Nomina del Collegio dei Revisori e del Revisore dei Conti;
 - d) Conferma del Consigliere Delegato, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) Approvazione del bilancio annuale con allegata la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
 - f) Discarico e manleva di responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere Delegato;
 - g) Deliberazione sulle istanze presentate, fatta eccezione per le domande di associazione;
 - h) Nomina dei soci onorari;
 - i) Nomina di arbitri e loro sostituti per l'arbitrato previsto dall'articolo 24 del presente statuto;
 - j) Modifiche dello statuto.
3. L'assemblea ove necessario sarà tenuta con l'intervento di un notaio, ai fini delle successive certificazioni e iscrizioni.

Articolo 12

Assemblea Generale straordinaria

L'Assemblea Generale straordinaria delibera sullo scioglimento della Camera (Articolo 26) e sulle relative istanze.

Articolo 13
Procedimenti

1. Le assemblee generali sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del codice civile. La convocazione è effettuata con lettera semplice oppure con una lettera circolare camerale. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere spedita almeno quattro settimane prima della data fissata per l'Assemblea Generale ordinaria ed almeno tre settimane prima della data fissata per l'Assemblea Generale straordinaria.
2. I soci con diritto di voto possono presentare proposte da inserire nell'ordine del giorno, che devono pervenire al Consiglio di Amministrazione almeno due settimane prima dell'invio della convocazione dell'Assemblea Generale.
3. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza: il Consiglio di Amministrazione, stabilisce il modo e sistema del voto per corrispondenza, nel rispetto del principio di trasparenza e assicurando le opportune garanzie per una procedura corretta e riservata.
4. Il Presidente della Camera presiede l'Assemblea Generale. In caso di sua impossibilità presiede il Vicepresidente più anziano. Qualora entrambi siano impediti, presiede l'altro Vicepresidente, quindi il socio più anziano membro del Consiglio di Amministrazione; in ulteriore subordine, presiede il soggetto designato a maggioranza dai presenti.
5. L'Assemblea Generale può deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali argomenti non inseriti all'ordine del giorno potranno essere discussi solo qualora non si sollevi alcuna contestazione da parte dei presenti, e potranno venire deliberati solo nel caso di assemblea totalitaria, che presti consenso unanime al riguardo.
6. Ove non diversamente stabilito nel presente statuto, l'Assemblea Generale delibera se è presente o rappresentato almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto, ivi compresi i voti espressi per corrispondenza. Ove l'assemblea non sia validamente costituita, può tenersi una assemblea in seconda convocazione avente lo stesso ordine del

giorno. Tale assemblea potrà essere convocata anche nel medesimo giorno purché in orario successivo e si intende validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati. La convocazione dell'Assemblea Generale deve indicare se in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo si terrà un'assemblea in seconda convocazione: la relativa convocazione può essere inviata unitamente a quella dell'assemblea di prima convocazione.

7. Le decisioni sono adottate con la maggioranza semplice dei soci aventi diritto di voto presenti e rappresentati, inclusi i voti per corrispondenza, salvo diversa disposizione del presente statuto. Qualora si deliberi in merito alla nomina ad una carica sociale e vi siano più candidature per la medesima carica, verrà nominato il candidato che otterrà il maggior numero di voti.
8. L'Assemblea Generale può decidere che le votazioni avvengano mediante scrutinio segreto. La votazione sulla richiesta di procedere a scrutinio segreto va effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea Generale può tuttavia disporre ugualmente su singoli punti dell'ordine del giorno una votazione palese qualora nessun socio si opponga.
9. Dello svolgimento dell'Assemblea Generale ed in particolare del risultato delle votazioni sarà redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente della Camera e dal Consigliere Delegato.
10. Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono sia per l'Assemblea Generale ordinaria sia per l'Assemblea Generale straordinaria dei soci nonché per l'assemblea in seconda convocazione, salvo che nel presente statuto non siano previste altre specifiche regole.
11. Si applicano in ogni caso le norme di legge inderogabili tempo per tempo vigenti.

IV. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di persone fisiche, nel numero complessivo di 15, e precisamente il Presidente, due Vicepresidenti, il Consigliere Delegato, nonché 11 ulteriori membri. Potrà far parte del Consiglio di Amministrazione per ciascuna impresa socia non più di un individuo, salvo quanto previsto in relazione alla nomina del Consigliere Delegato. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di sua impossibilità presiede il Vicepresidente più anziano. Qualora entrambi siano impediti, presiede l'altro Vicepresidente, quindi il socio più anziano componente del Consiglio di Amministrazione.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione, svolgono l'attività a titolo onorifico. Il loro incarico è personale e – salvo quanto precisato per il Consigliere Delegato dall'articolo 18 - non possono farsi rappresentare.
3. I soci della Camera ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono proporre la nomina di soci ordinari aventi diritto di voto o di loro rappresentanti legali o dirigenti alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione. Non possono essere eletti Consiglieri coloro che non rivestano la posizione di socio o di rappresentante legale o dirigente di soci. Le proposte formulate dai componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere inviate ai soci unitamente alla convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria, salvo il diritto di ogni socio di avanzare ulteriori proposte le quali dovranno pervenire entro e non oltre il termine di sette giorni precedenti alla data dell'assemblea generale. Resta salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 15 del presente statuto in relazione alla nomina per cooptazione del Consigliere Delegato.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente o dal Consigliere Delegato sono nominati per un triennio e sono rieleggibili. Il loro mandato è da intendersi in ogni caso cessato al compimento del settantesimo anno di età. Il Presidente è nominato secondo quanto previsto dal successivo articolo 17. Il

Consigliere Delegato è nominato per cooptazione da parte del Consiglio d'Amministrazione come da successivo articolo 15.

Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione si dimetta o cessi dall'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, fino alla successiva Assemblea Generale ordinaria, di cooptare nel Consiglio di Amministrazione stesso un soggetto con i requisiti di cui al precedente comma 3. In caso di dimissioni o cessazione della carica di Consigliere Delegato si procederà ai sensi del successivo articolo 15.

Articolo 15

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione promuove la realizzazione dei compiti della Camera, verificando il rispetto dei suoi scopi e finalità, decide le linee guida per la direzione della Camera e salvaguarda gli interessi dei soci. Agisce nel rispetto delle decisioni dell'Assemblea Generale e degli accordi con il DIHK.
2. In particolare, oltre ai compiti previsti dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione svolge in particolare le seguenti mansioni:
 - Designare due Vicepresidenti tra i suoi componenti;
 - Riferire all'assemblea generale;
 - Determinare i contributi dei soci, su proposta del Consigliere Delegato;
 - Può deliberare, su proposta del Consigliere Delegato, regolamenti inerenti sia all'attività del Consiglio di Amministrazione medesimo e dei suoi eventuali comitati e commissioni che alla gestione della Camera;
 - Deliberare l'ammissione o l'esclusione di soci;
 - Verificare il piano economico d'esercizio della Camera, che è presentato dal Consigliere Delegato;
 - Disporre del patrimonio della Camera in conformità con l'articolo 3 dello statuto;
 - Nominare per cooptazione il Consigliere Delegato su proposta del DIHK.
3. Inoltre il Consiglio di Amministrazione è competente per tutte le questioni che per legge o per disposizione del presente statuto non siano riservate espressamente

all'Assemblea Generale o non rientrino nelle competenze gestionali o nelle specifiche deleghe attribuite al Consigliere Delegato, quale unico responsabile della gestione della Camera ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 16

Riunioni, delibere, verbali

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente congiuntamente con il Consigliere Delegato; devono avere una cadenza regolare, con un minimo di tre sedute l'anno. Le convocazioni delle riunioni devono essere inviate per posta, e-mail o telefax almeno 10 giorni prima della data della riunione, indicando l'ordine del giorno. In casi urgenti la convocazione può essere comunicata verbalmente o telefonicamente, senza rispettare tale termine di preavviso, ma con modalità tali comunque da assicurare la partecipazione e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

2. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Consigliere Delegato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b) che sia consentito al Presidente e al Consigliere Delegato di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Camera, nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Consigliere Delegato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto un foglio delle presenze.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del presente statuto. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, frase 2, e comma 8
4. Il Consigliere Delegato e, in assenza, il suo sostituto, cura la redazione del verbale della riunione che, sottoscritto anche dal Presidente, verrà inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Successivamente, al più tardi entro la successiva seconda riunione, tale verbale dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Il Presidente

1. Il Presidente della Camera è nominato dall'Assemblea Generale ordinaria per una durata di tre anni. Egli può essere rieletto una sola volta. Il suo mandato è da intendersi in ogni caso cessato al compimento del settantesimo anno di età. Se la durata della carica del Presidente va oltre la durata della carica di membro del Consiglio di Amministrazione allora tale ultima carica verrà prorogata fino alla scadenza della carica di Presidente. Tale carica sarà ricoperta in alternanza da un rappresentante dei soci tedeschi e da un rappresentante dei soci italiani. Qualora il Presidente rappresenti un socio tedesco, almeno uno dei Vicepresidenti rappresenterà un socio italiano e viceversa.
2. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano, fino alla successiva Assemblea Generale ordinaria.

Articolo 18

Il Consigliere Delegato

1. Il Consigliere Delegato è investito della gestione di tutti gli affari correnti, ordinari e straordinari, nell'ambito del presente statuto, nonché della attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione inerenti all'attività istituzionale e degli accordi con il DIHK, incluse tutte le modifiche ed i provvedimenti connessi.
2. I collaboratori della Camera sono assunti o incaricati dal Consigliere Delegato, sentito il parere non vincolante del Presidente. Previa consultazione con il Consiglio di Amministrazione, il Consigliere Delegato nomina un collaboratore della Camera in qualità di suo sostituto, il quale in sua assenza può anche essere da lui incaricato di partecipare alle riunioni del Consiglio.
3. Delibere del Consiglio di Amministrazione su oggetti non previsti espressamente tra i compiti statutari della Camera o negli accordi con il DIHK, oppure che non trovano copertura nel piano economico della Camera approvato, necessitano del consenso del Consigliere Delegato.

Articolo 19

Commissioni, comitati

1. Il Consiglio di Amministrazione, può istituire un comitato consultivo che coadiuvi e assista il Consiglio stesso per l'espletamento delle attività istituzionali. Il comitato ha una funzione consultiva; esso è convocato e presieduto dal Presidente della Camera e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente più anziano.
2. Il Consiglio di Amministrazione, può istituire particolari commissioni per la soluzione di determinate questioni. Un incaricato nominato dal Presidente della Camera presiederà ciascuna commissione e riferirà al Consiglio di Amministrazione in merito ai suoi lavori.

Articolo 20

Rappresentanza, firma per la Camera

1. In linea di principio, la Camera è rappresentata in giudizio e fuori giudizio dal Presidente della Camera congiuntamente al Consigliere Delegato. Il Presidente della Camera ed il Consigliere Delegato firmano per la Camera, apponendo la propria firma, con l'indicazione della funzione ricoperta, sotto il nome scritto o stampato della Camera. Per questioni ricorrenti di ordinaria amministrazione è ammessa una delega reciproca.
2. Il Consiglio di Amministrazione può con delibera stabilire che per operazioni di gestione che impegnino la Camera o gravino sul patrimonio della Camera o per mandati di pagamento, in deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, il Consigliere Delegato della Camera firmi congiuntamente con altro consigliere o con un collaboratore della Camera, cui venga contestualmente rilasciata apposita delega.

V. COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 21

Collegio dei Revisori e controllo sulla gestione

1. Il controllo sulla gestione è demandato al Collegio dei Revisori, composto di 3 membri di cui uno iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei Dottori Commercialisti.
2. Il Collegio vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche con riferimento a società controllate; verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee; è nominato dall'Assemblea Generale ordinaria per un triennio; ha diritto ad un compenso, stabilito dall'assemblea al momento della relativa nomina.

3. Per le eventuali sostituzioni e dimissioni o decadenze valgono, in quanto compatibili, le disposizioni relative al Consiglio di Amministrazione della Camera; in subordine, quelle sul Collegio Sindacale nelle società di capitali.

VI. BILANCIO

Articolo 22

L'esercizio

1. L'esercizio corrisponde all'anno solare.
2. Il bilancio è redatto secondo criteri di competenza economica, applicando ove possibile i criteri di cui agli articoli 2423 ss. del codice civile e adottando la forma più idonea per una rappresentazione della complessiva attività della Camera e delle sue entità partecipate o controllate.

Articolo 23

Revisore dei conti

1. La verifica del bilancio di chiusura annuale della Camera spetta al revisore dei conti.
2. L'Assemblea Generale nomina il revisore dei conti tra i revisori o società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili per una durata di tre anni.
3. Il Revisore dei conti accerta anche lo stato della cassa e dei conti bancari al 31 dicembre di ogni anno, trascrivendole in un verbale da lui firmato. Della verifica del bilancio annuale viene redatta una relazione scritta. Il risultato della verifica viene comunicato e spiegato ai soci nell'ambito di una Assemblea Generale ordinaria.

VII. ARBITRATO

Articolo 24

Collegio arbitrale

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo e all'interpretazione o esecuzione del presente statuto saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri e uno o più sostituti nominati una volta all'anno dalla Assemblea Generale tra i soci stessi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera i), del presente statuto. Esso giudicherà in via irrituale secondo equità.

VIII. MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELLA CAMERA

Articolo 25

Modifica dello statuto

Su proposta del Consiglio di Amministrazione o su istanza scritta di almeno 1/3 dei soci ordinari, lo statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale ordinaria. Le proposte di modifica dello statuto devono essere iscritte nell'ordine del giorno. Una delibera di modifica dello statuto necessita della maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto, inclusi i voti espressi per corrispondenza.

Articolo 26

Scioglimento della Camera

1. Lo scioglimento della Camera può avvenire solo con delibera dell'Assemblea Generale straordinaria convocata esclusivamente a questo scopo. La proposta di scioglimento può essere presentata dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un decimo dei soci ordinari. In quest'ultimo caso, la proposta deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro quattro settimane dal ricevimento della proposta, deve convocare l'Assemblea Generale straordinaria.
2. Lo scioglimento e la destinazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente statuto possono essere deliberati solo con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

3. La convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria dei soci, chiamata a decidere lo scioglimento della Camera, deve contenere espressamente l'indicazione dello scopo dell'assemblea stessa. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito almeno tre settimane prima della riunione e si intende rispettato con la consegna entro tale termine dell'avviso di convocazione alla posta.

IX. NORME TRANSITORIE

Articolo 27

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è stato deliberato dall'Assemblea Generale in data 21 giugno 2007 ed entra in vigore lo stesso giorno, salva la opponibilità ai terzi cui sono preordinate le iscrizioni in pubblici registri. Alla data di entrata in vigore del presente statuto decade lo statuto originario, approvato dall'Assemblea Generale in data 04 dicembre 2003 e registrato al n° 219190 di Rep. e n° 23918 Progr. presso lo Studio notarile Acquarone, Via Cernaia 11, 20121 Milano.
2. Obblighi e diritti sorti alla data di entrata in vigore del presente statuto in relazione allo statuto originario rimangono impregiudicati. Gli organi in carica, sino a che con apposita assemblea non si proceda al loro rinnovo, mantengono la propria composizione e le proprie funzioni, nei limiti stabiliti dal presente statuto, per la durata prevista dallo statuto originario. La funzione di Consigliere Delegato è assunta dal Segretario Generale, in quanto membro del Consiglio di Amministrazione. Gli attuali soci sostenitori mantengono ogni loro prerogativa e la loro denominazione, con possibilità di rinunciare e di farsi includere nella categoria dei soci ordinari.
3. Il presente statuto è redatto in lingua italiana ed in lingua tedesca. Fa fede la versione redatta in lingua italiana.
4. Gli amministratori in carica sono autorizzati delegare uno dei consiglieri od un procuratore speciale per procedere ad ogni modifica al presente statuto ritenuta dal notaio rogante essenziale per il riconoscimento come persona giuridica e per l'iscrizione nell'albo ministeriale.